



Sentenza n. 137 del 2026

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatore e redattore: Luca Antonini
decisione dell'8 giugno 2026, deposito del 21 luglio 2026
comunicato stampa del 21 luglio 2026

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ordinanze n. 259 del 2025, n. 260 del 2025, n. 28 del 2026, n. 30 del 2026

parole chiave:

CONTRIBUTO UNIFICATO – ISCRIZIONE A RUOLO – DIRITTO DI AGIRE IN GIUDIZIO

disposizione impugnata:

- art. 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge 30 dicembre 2024, n. 207

disposizioni parametro:

- artt. 3, 24 e 111 della Costituzione

dispositivo:

non fondatezza – inammissibilità

La Corte di cassazione, terza sezione civile, e il Giudice onorario di pace di Benevento dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 812, lettera a), numero 2), della legge n. 207 del 2024, che inserisce, dopo il comma 3 dell'art. 14 del d.P.R. n. 115 del 2002, il comma 3.1, che recita: «fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge».

Ad avviso dei giudici rimettenti, la disposizione denunciata violerebbe gli **artt. 3, 24 e 111 Cost.**, in quanto irragionevolmente precluderebbe la possibilità di **agire in giudizio**, sotto diversi profili.

In particolare, **i giudici ritengono la norma irragionevole e sproporzionata** perché attribuisce al cancelliere il potere di impedire l'iscrizione a ruolo, impone un contributo non direttamente collegato alla razionalizzazione della giustizia, crea disparità tra ricorrente principale e incidentale, applica lo stesso importo alle cause indipendentemente dal loro valore, penalizza i non abbienti e rende più difficile l'accesso alla giustizia rispetto alla disciplina precedente.

La Corte costituzionale ritiene **non fondate** le questioni di legittimità sollevate per i profili della limitazione del diritto di agire in giudizio in forza di un onere fiscale privo di collegamento con un obiettivo di razionalizzazione del servizio giustizia e della lesione del principio di uguaglianza.

Il contributo unificato serve infatti a finanziare il servizio giudiziario e il suo importo minimo, proprio perché modesto, rende ragionevole prevederne il pagamento.

Inoltre, a tutela dei non abbienti è previsto il patrocinio a spese dello Stato.

Infine, il diverso regime rispetto al passato non viola il principio di uguaglianza, poiché il semplice mutamento della disciplina nel tempo può giustificare trattamenti differenti.

In riferimento alla questione relativa al **potere del cancelliere di impedire l'iscrizione a ruolo**, la Corte riconosce che **effettivamente tale meccanismo può limitare irragionevolmente l'accesso alla giustizia, costringendo eventualmente la parte ad un "doppio giudizio"**. Tuttavia, è **compito del legislatore porre rimedio a tale inconveniente**, individuando con un apprezzamento di natura discrezionale le modalità più appropriate per attribuire nuovamente al giudice il potere di decidere le conseguenze del mancato pagamento del contributo minimo.

La questione va perciò dichiarata **inammissibile** perché le esigenze prospettate implicano **modifiche normative di sistema** rientranti nell'ambito delle scelte riservate alla **discrezionalità del legislatore**.

Laura La Corte